CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO

- tra l'**Università degli Studi di Camerino - UNICAM**, con sede a Camerino, Piazza Cavour, 19/F, cod. fisc. 81001910439, d'ora in poi denominata "soggetto promotore" rappresentata dal **dott. Ermanno Pieroni** (resp. Area Ricerca e Sistemi Dipartimentali) nato a Cessapalombo (MC), il 20/11/1952,

- e **Tribunale di Ancona (e Sedi Distaccate di Jesi, Senigallia, Osimo, Fabriano)** con sede legale in Ancona Corso Mazzini n. 95, CAP 60100, codice fiscale 800165423,

recapito tel. **071/5062553- 5062422, fax 071/2075251**, e-mail: tribunale.ancona@giustizia.it

d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal **dott. Antonio Frisina,** nato a Palmi il 22/08/1940;

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi l'Università, come previsto all'art. 18 comma 1, lett. a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196, può promuovere tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le sue strutture, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento, dei soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, su proposta dell'Università degli Studi di Camerino.
2. L'Università proporrà di volta in volta il nominativo del tirocinante, concordando con il "soggetto ospitante" il relativo progetto formativo.

ART. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge

196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento e' seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

ART. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze aziendali copia della convenzione di ciascun progetto formativo o di orientamento.

ART. 5

In attuazione dell'art. 10 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 5 agosto 1998, n. 363, l'ing. Maurizio Ronconi , nella qualità di Responsabile della Sicurezza Prevenzione e Protezione del "soggetto ospitante" , ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, garantisce al Delegato del Rettore dell'Università di Camerino che il "soggetto ospitante" si assume tutti gli obblighi connessi con l'applicazione e il rispetto della legislazione in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro negli ambienti dove opereranno i tirocinanti.

ART. 6

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di un anno.

2. La convenzione s'intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta scritta di una delle Parti da comunicarsi due mesi prima della scadenza.

ART. 7

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi per gli adempimenti di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 8

Al termine dell'attività , il soggetto ospitante rilascerà al tirocinante un'attestazione di avvenuto tirocinio.

Camerino, lì____19/2/2008 Ancona, lì_____

Firma per il Soggetto promotore

Il Preside

Dott. Ermanno Pieroni

Firma per il Soggetto ospitante

Il Presidente

Dott. Antonio Frisina